

Codice DB1419

D.D. 31 maggio 2011, n. 1432

**Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 4/R del 15 febbraio 2010 e s.m.i. - Richiedente: Ditta Benedetto Ivan da Priero (CN) - Taglio di bosco ceduo di castagno in Comune di Priero - localita' Foresto - n. 4926.**

(omissis)  
IL DIRETTORE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Forestale 4/R/2010 e s.m.i., la Ditta Benedetto Ivan, (omissis) Comune di Priero – località Cerretto, 2 - all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Priero - località Foresto - così come descritti nel progetto d'intervento e nelle integrazioni, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- la ceduzione dovrà essere effettuata sulla superficie come indicata nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- l'apertura di vie temporanee di esbosco viene permessa esclusivamente come da progetto sulla parte di superficie ammessa (Reg. for. n. 4/R del 15/02/2010, articoli 60 e 64);
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni, che riguardino le vie d'esbosco o l'operatore che segue l'intervento, tramite una comunicazione semplice (Reg. for. n. 4/R del 15/02/2010, articolo 4);
- nelle aree a ceduo semplice di robinia e castagno, il taglio dovrà essere effettuato rilasciando le matricine a gruppi o per soggetti isolati stabili, con una copertura minima residua del 10%; in presenza di altre specie autoctone, queste dovranno essere rilasciate sino al 20% di copertura complessiva (Reg. for. n. 4/R del 15/02/2010, articolo 27, paragrafi 2 e 3 – Interventi nei cedui semplici - ed articolo 31 – Caratteristica delle matricine o riserve);
- il taglio dovrà essere effettuato procedendo dal basso verso l'alto in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni dovrà essere lasciato in bosco o depezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 8 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osserveranno le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'articolo 7 della Legge regionale n. 16/1994. In nessun caso tale materiale dovrà occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua (Reg. for. n. 4/R del 15/02/2010, articolo 38);
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (articolo 39 del Reg. for. n. 4/R del 15/02/2010):

1. Alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
  - a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
  - b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione;
  - c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
    - 1) chiusura e protezione degli accessi;
    - 2) ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
    - 3) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza

Per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento Forestale n. 4/R del 15/02/2010 e s.m.i.

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

I lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro la stagione silvana 2014 – 2015, così come indicato nell'integrazione al progetto d'intervento.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento Forestale n. 4/R del 15/02/2010 e s.m.i. comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Direttore  
Vincenzo Coccolo